



000068532

Direzione Generale

**DECISIONE N° 21
SASSUOLO 02/09/2020**

OGGETTO: approvazione del progetto per l'esecuzione del contratto assicurativo di copertura dei rischi RCT-RCO. Attivazione di procedura aperta di gara per l'individuazione del contraente. Importo complessivo quadriennale di spesa, € 5.534.794,52. CIG: 842506251A.

La Società Ospedale di Sassuolo Spa,

Premesso che

la stessa è una società a partecipazione maggioritaria pubblica da parte dell'Azienda USL di Modena che detiene una quota del capitale sociale pari al 51%, la società, conseguenza della partecipazione pubblica sopraindicata è parzialmente soggetta all'applicazione del Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) in relazione alle procedure di acquisti di beni e servizi, tenendo in particolare considerazione i seguenti articoli: n. 21 in materia di programmazione degli acquisti; n. 23 in materia di progettazione delle esigenze degli acquisti; n. 29 sui principi in materia di trasparenza; n. 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti; n. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; n. 33 sui controlli degli atti delle procedure di affidamento; n. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria; n. 80 sui motivi di esclusione; n. 95 sui criteri di aggiudicazione;

1. sulla base dei principi di cui al precedente articolo 23, si rende necessario approvare il progetto delle prestazioni che formeranno oggetto dell'appalto che determina un onere economico complessivo, di € 5.534.794,52 iva esclusa;
2. in data 13 dicembre 2016, è stata pubblicata la delibera di Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna nr. 2194/2016 che prevede l'obbligatorietà a partire dal 1 ottobre 2017, dell'utilizzo del sistema regionale di gare con modalità telematiche gestito dall'Agenzia Intercenter-ER per "gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale, gli organismi di diritto pubblico e le società strumentali partecipate in misura totalitaria maggioritaria" da pubbliche amministrazioni
3. che in relazione all'art. 1 comma 3, allegato A della predetta delibera e all'art. 19, comma 5, della Legge regionale 11/2004, con specifico riferimento all'ambito di applicazione della predetta disciplina, si è già avuto modi di chiarire, con l'acquisizione di distinti pareri relativi ad altre disposizioni di legge, che l'Ospedale di Sassuolo, non rientrando nel novero delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, non è inserito nell'elenco delle pubbliche amministrazioni come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 inoltre non parrebbe sussumibile neppure nelle categorie rigorosamente elencate dalla delibera di Giunta;
4. la peculiarità della genesi della società, la gestione della stessa e l'ambiguità dei dettami legislativi in materia ne fanno sì una società partecipata pubblica per il 51%, che svolge servizi di interesse generale, tuttavia non sussumibile nella macro categoria dell'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, e di dubbio assoggettamento anche all'ambito di applicazione delle delibera di Giunta, circoscritto "agli organismi di diritto pubblico e alle società strumentali" delle aziende del Servizio Sanitario;
5. che in particolare, l'Ospedale di Sassuolo non può essere qualificato come organismo di diritto pubblico, ma ad esso va invece attribuita la natura di impresa pubblica ai sensi della lett. t dell'art. 3 del nuovo codice dei contratti pubblici, mancando l'elemento teleologico consistente nella sua istituzione «per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale» (art. 3, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 50 del 2016, sopra citata). Rispetto al riconoscimento del requisito in questione è ostativa la gestione secondo criteri di efficacia e redditività tipici dell'imprenditore privato e l'assunzione del rischio di impresa (per tutte: Cass. civ. • Sez. Un. • 7 aprile 2010, n. 8225, cui aderisce la successiva ordinanza del giudice della giurisdizione del 22 dicembre 2015, n. 25770; in precedenza: Cass. • sez. un. • 9 maggio 2011, n. 10068; nello stesso senso anche Cons. Stato. V. 26 luglio 2016, n. 3345, 30 gennaio 2013, n. 570), in linea con il costante orientamento della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale ha statuito che l'organismo di diritto pubblico si caratterizza per la sua strumentalità rispetto ad esigenze di interesse generale, necessarie affinché l'amministrazione partecipante possa esercitare la sua attività, nel perseguire le

Direzione Generale

- quali il soggetto partecipante «si lasci guidare da considerazioni diverse da quelle economiche», quand'anche parte della sua operatività si svolga sul mercato (sentenza 5 ottobre 2017, C-567 /15, UAB);
6. che difatti non è sufficiente la partecipazione, della PA (nella specie dell' Ausl di Modena) al capitale sociale se non accompagnata da una previsione che obbliga l'ente pubblico partecipante al ripiano delle perdite a prescindere dalla partecipazione detenuta nella società di gestione.
 7. il 17 gennaio 2021 termina il contratto di copertura assicurativa per RCT/RCO attualmente in essere che il comma 11, articolo 106 del nuovo codice, puntualizza l'illegittimità di una eventuale proroga dei contratti in corso;
 8. a partire dalla suddetta scadenza la società dovrà essere in grado di attivare un nuovo contratto di assicurazione RCT/RCO a copertura della propria attività, così come previsto inoltre dalla cosiddetta Legge "Gelli/Bianco" o assumere direttamente l'onere del risarcimento in capo a se stessa,
 9. la società è esclusa dall'applicazione del regime di autoassicurazione con compartecipazione alla spesa e alla gestione dei sinistri da parte della Regione Emilia Romagna in merito alla gestione della responsabilità RCT e RCO che al contrario caratterizza le strutture sanitarie regionali,
 10. il presente acquisto non rientra nelle categorie merceologiche riservate ai soggetti aggregatori di cui al DPCM 24 dicembre 2015 pubblicato in G.U. del 9 febbraio 2016, né forma attualmente oggetto di convenzioni quadro nazionali o regionali sottoscritte da Consip o dalla centrale di committenza Intercent-ER;
 11. in aderenza ai principi dell'art. 32 del citato Decreto Legislativo risulta necessario attivare procedura di gara ad evidenza pubblica per la selezione del contraente, individuando nella procedura aperta il metodo di scelta del contraente medesimo, per le garanzie di trasparenza e di massima partecipazione che consente, trattandosi di aprire la concorrenza a tutti gli operatori economici interessati ad acquisire la commessa, in un mercato caratterizzato tra l'altro da un non elevato numero di competitori;
 12. in aderenza ai principi dell'art. 32 il progetto sopra descritto, che con il presente atto si approva, contiene e descrive in modo analitico le seguenti voci necessarie per la determinazione a contrarre: a) gli elementi essenziali del contratto; b) i criteri di selezione degli operatori economici; c) i criteri di selezione delle offerte;

tutto ciò premesso

La società Ospedale di Sassuolo SpA, nella sua figura del Direttore Generale Dott. Bruno Zanaroli, dotato dei relativi poteri dal Consiglio di Amministrazione nella sua riunione del 9 gennaio 2018,

determina

1. di approvare il progetto, articolato su un unico livello, per l'esecuzione del contratto di copertura dei rischi RCT-RCO, avente durata 17/01/2021-31/12/2024 con facoltà di ripetizione del contratto ai sensi dell'art. 63 comma 5 D.Lgs. 50/2016, pari Massimo a 24 mesi. al 31/12/2026;
2. di dare atto che detto progetto determina un costo annuo comprensivo di imposte pari a € 1.400.000, per un valore complessivo, compresa l'eventuale proroga semestrale pari a € 5.534.794,52;
3. di indire conseguentemente procedura aperta di gara per l'individuazione del contraente, secondo principi di cui agli artt. 30, 32, 35 e 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
4. di riservare per contro ad altri atti la disciplina delle successive fasi della selezione (nomina commissione giudicatrice, assegnazione dell'appalto e registrazione a conto dei corrispondenti oneri economici);
5. di indicare infine il dott. Gianluca Bagnoli in qualità di Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

II DIRETTORE GENERALE
Bruno Zanaroli

